



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 - Fax 945317

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 16.05.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIENZA.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle **ore 18,00** si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in **sessione straordinaria ed urgente, di prima convocazione** in Seduta Pubblica, con l'intervento dei Consiglieri Signori:

GALLIZZI VINCENZO	P	ANTONIO AMATO	P
FIRENZO SILVESTRO	P	PASQUALINA MARCHETTA	P
ANTONINO SORBARA	P	DOMENICO LUCENTI	P
VINCENZO GALLIZZI	P	GAETANO GALLIZZI	A
MARIA LORELLA ANSELMO	P	RAFFAELE GALLIZZI	P
MARIA LUISA CAVALLARO	A	MICHELE GULLONE	P
SALVATORE SORBARA	A		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario **Dr. Rodolfo ESPOSITO**

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di **10 su n. 13** Consiglieri assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica l'adunanza è legale a termini dell'art. 37 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto;

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE al fine di:

- garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

l'Amministrazione comunale intende installare appositi impianti di videosorveglianza, così come già avvenuto in varie realtà locali, che devono essere regolamentati così come previsto dal Garante della Privacy, che nell'ultimo provvedimento in materia emesso in data 10/4/2010 ha sostituito in tutto quanto statuito nel precedente del 2004 ponendo nuove ed importanti regole quali, in sintesi:

- l'informativa sui nuovi modelli
- l'individuazione degli incaricati del trattamento
- la durata limitata della conservazione delle immagini
- il rispetto dei diritti dell'interessato
- il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal Garante.

ATTESO CHE per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario approvare uno specifico regolamento comunale;

PRECISATO CHE nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità ed in particolare:

- l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili e alla inadeguatezza di protezioni alternative;
- gli impianti sono posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio.

PRECISATO CHE per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ;

VISTO il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 8/4/2010;

VISTO lo schema di regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di n. 20 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Cons. Silvestro il quale propone di concentrare le installazioni delle videocamere ai punti di intersezione delle strade interpoderali e vicinali da dove sovente partono i raid criminali;

UDITA la precisazione del Presidente che ricorda che si tratta di poche video camere da posizionare nei punti strategici all'interno del centro abitato e che , in futuro, si provvederà ad installare altre video camere in altri punti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale, che si compone di n.21 articoli, nel testo posto in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e successiva pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 16.05.2013

INDICE:

Art. 1 - Premessa

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Ambito di applicazione

Art. 5 – Informativa

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 – Notificazione

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 11 – Diritti dell'interessato

Art. 12 – Sicurezza dei dati

Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art. 16 – Comunicazione

Art. 17 – Tutela

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

Art. 19 – Norma di rinvio

Art. 20 – Pubblicità del regolamento

Art. 21 – Entrata in vigore

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

- 1.** Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 2.** Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Maropati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Principi generali

- 1.** Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
- 2.** Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli art. 18-22 del Codice Privacy.
- 3.** Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4.** Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma1, lett.b) del Codice Privacy. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati.

E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l' eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di atti illeciti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a)** per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b)** per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c)** per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d)** per “titolare”, il Comune di Maropati, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e)** per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f)** per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g)** per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare, nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- h) per “diffusione” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Maropati.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in ALLEGATO al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il seguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono determinare danno ai cittadini. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo

da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

CAPO III

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7- Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Maropati, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice della Privacy.

.Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.6 comma 1, e resi utilizzabili per operazioni non compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 1, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni

caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

e) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del codice.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, parchi pubblici, monumenti, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa verranno registrate in digitale su hard disk.

5. La registrazione è consentita:

- . Relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e) all'art.9, comma 1 in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;
- Relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, giardini comunali, arredo urbano o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;

6. Le immagini videoregistrate sono conservate, per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) Codice Privacy. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

CAPO III

DIRITTI SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a)** di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b)** ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c)** ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - informazione sulle loro procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d)** di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 6 presso il Comune di Maropati, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e può accedere il solo personale autorizzato.

2. Il Server, depositario dei dati, è sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell' ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede.

3. l'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
- d) La cessioni dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett.b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice Privacy.

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice Privacy.

Art. 16 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice Privacy.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO N. 1

Qualora oltre alle immagini vengano registrate anche le voci occorre integrare il simbolo del megafono.



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIENZA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Arch.Giovanni Mastruzzo**, Responsabile dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 49,c1 e 147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to (Arch.Giovanni Mastruzzo)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Rag. Domenico Carullo**, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell'art. 49, c1 e 147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Rag. Domenico Carullo)**



La registrazione è effettuata da POLIZIA MUNICIPALE per fini di Attività Istituzionali

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. n. 196/2003)

Segretario Comunale
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

Il Presidente
F.to D.ssa Maria Lorella Anselmo

Ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

► La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi **dal** _____ **al** _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE